

PREINTESA RIGUARDANTE LA MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL' ACCORDO REGIONALE DEL 18/06/2007 SULLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 GIUGNO 2007, N. 5006)

PREMESSO:

- che con l'Accordo Regionale degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sottoscritto in data 18.06.2007, tra la Direzione Generale Sanità e le OO.SS sono stati disciplinati diversi istituti demandati alla contrattazione regionale fra cui, in particolare, l'organizzazione del lavoro, la formazione continua e i programmi e progetti finalizzati, cui associare l'erogazione del saldo delle quote orarie del fondo di ponderazione qualitativa di cui agli artt. 8 e 12 del citato accordo regionale, pari a € 1,925 per ciascun specialista titolare, in relazione alle ore di incarico;
- che, con tale accordo sono stati specificatamente disciplinati i criteri per la quantificazione e il riconoscimento del suddetto fondo, per gli anni 2004 – 2008, in relazione all'assegnazione, agli specialisti incaricati, di progetti aziendali e obiettivi finalizzati, coerenti con gli obiettivi di interesse regionale;
- che in fase di attuazione del suddetto accordo sono sorte divergenti interpretazioni in merito alle annualità di riferimento, alla quantificazione dei fondi ed all'applicazione, sugli stessi, degli eventuali conguagli con le quote di cui agli artt. 42 e 43, commi 1, parte B, lett. dalla a) alla g) dell'accordo nazionale di lavoro 23.03.2005;
- che, al fine di risolvere le predette problematiche le Parti hanno definito successive intese che vengono formalizzate con la presente preintesa;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

Art. 1

Il "fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie" di cui agli artt. 31, 42 e 43, comma 1, dell' ACN 23.03.2005, per gli anni 2004, 2005 e 2006, è considerato unitariamente, equivale ad una sola annualità e dà diritto, quindi, al riconoscimento di una sola quota a saldo di € 1,925 per ora di incarico, a sensi dell'art. 8, commi 6 e 7 e art. 12 dell'accordo regionale del 18 giugno 2007, a fronte della partecipazione a specifici progetti aziendali da realizzarsi nel corso del 2008, in aggiunta a quelli definiti per lo stesso anno 2008.

Art. 2

In relazione a quanto sopra, limitatamente agli anni dal 2004 al 2008, non si effettuerà alcun conguaglio con le quote eventualmente già attribuite agli specialisti nel corso dei predetti anni per le prestazioni di cui agli artt. 42, 43, commi 1, parte B, lett. dalla a) alla g) e si provvederà all'erogazione della quota a saldo destinata ai progetti, secondo quanto stabilito dall'accordo regionale del 18.06.2007.

Handwritten initials: MQ, HP

Handwritten signature: Incontro del 18/06/07

A decorrere dall'anno 2009, il fondo di ponderazione qualitativa comprenderà anche la remunerazione delle prestazioni eventualmente rese dagli specialisti ai sensi dei richiamati artt. 42, 43, commi 1, parte B, lett. dalla a) alla g), che dovranno dunque trovare copertura nel fondo medesimo.

Art. 3

In ogni caso, a far tempo dal 2009, la remunerazione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, graverà, globalmente, sull'entità complessiva del fondo di ciascun anno, che verrà opportunamente integrato ai sensi dell'art. 42 e 43, lett. B, comma 2 (RIA).

In proposito, le Parti ribadiscono che il "fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie", determinato con le modalità previste dagli artt. 42 e 43, commi 1 e 2, parte B dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, costituisce tetto di spesa invalicabile e dovrà essere utilizzato per la copertura della quota di ponderazione di cui ai commi 5 e 6, parte B, dell'art. 42 e comma 5, parte B, dell'art. 43, delle prestazioni di cui all'art. 42, 43, commi 1, parte B, lett. dalla a) alla g), e delle progettualità.

Sulla base di una preventiva quantificazione complessiva a livello regionale del fondo e secondo i criteri che verranno definiti dal Comitato consultivo regionale entro il 30.11.2008, dovrà essere garantito a livello aziendale un adeguato equilibrio tra le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo, in modo tale che venga confermata la copertura della quota storicamente finalizzata all'esecuzione delle attività di cui agli artt. 42 e 43, comma 1, punto B, lett. dalla a) alla g), fatto salvo il riconoscimento di una quota per i progetti da definirsi a livello di contrattazione aziendale.

Art. 4

Per le annualità dal 2004 al 2008 e per tutte le annualità successive, le quote del fondo annualmente rimaste disponibili dopo la liquidazione del saldo di cui al precedente art. 1 del presente accordo, andranno ad incrementare il Fondo aziendale dell'anno successivo da utilizzarsi anche per la corresponsione dei compensi inerenti le prestazioni indicate agli artt. 42 e 43, comma 1, lett. B, elencate nelle lettere a),b),c),d),e),f),g) dell'ACN 23 marzo 2005.

Art. 5


Ciascuna Azienda procede alla determinazione del proprio fondo aziendale con le modalità descritte negli artt. 42 e 43 dell'ACN 23 marzo 2005 e sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti articoli del presente accordo.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto nella presente preintesa, si rinvia all'Accordo regionale del 18 giugno 2007.

Art. 7

La presente preintesa viene stipulata sulla base delle disposizioni contrattuali nazionali e regionali vigenti. Successivamente al rinnovo della convenzione nazionale, le parti si impegnano a rivederne i contenuti.



Siglato in Milano, 14 luglio 2008


Per la Direzione Generale Sanità


Carlo Lucchina


Filomena Lopedoto


Marco Paternoster

Chiara Casella











Per le Aziende Sanitarie

Francesco Beretta

Maurizio Amigoni

Pietrogino Pezzano





Per AUIP

Salvatore Zavaglia

Per SUMAI

Giuseppe Nielfi

Per CISL

Danilo Mazzacane

Per SNUBCI

Paola Ferrandi

